

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro della difesa

(PARISI)

e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	11
Disegno di legge	»	13
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	19
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione alla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005, aperta alla firma dal 14 settembre 2005 e sottoscritta dall'Italia.

La Convenzione intende rafforzare un *corpus* normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito ONU si combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più «globale».

La Convenzione di New York, in particolare, si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto «nucleare», ossia compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici. La Convenzione tuttavia, esplicitamente non affronta (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla «legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati», concernendo quindi la commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o associazioni terroristiche.

Stante la particolare delicatezza della materia, non si ritiene opportuna una ratifica «secca» della Convenzione. Essa, infatti, presenta peculiarità e caratteristiche tali da non poter essere introdotta *sic et simpliciter* nell'ordinamento giuridico italiano. Si è pertanto ritenuto necessario «vestire» la ratifica con opportune norme di adattamento, laddove esse si sono rese necessarie, omettendo ogni modifica nei settori in cui (cooperazione giudiziaria e estradizione, ad esempio) l'assetto normativo vigente forniva già di per sé adeguata copertura normativa.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

L'articolo 2 contiene la cosiddetta «clausola di esecuzione», in base alla quale piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005.

L'articolo 3 contiene le «definizioni», mutate dall'articolo 1 della Convenzione. Secondo tale disposizione, infatti:

a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea (processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma) e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie, laddove per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'iso-

topo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

c) per «impianto nucleare» si intende:

1. ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per (a propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo);

2. ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;

d) per «congegno nucleare» si intende ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;

e) il termine «struttura dello Stato o del Governo» si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dallo Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio.

L'articolo 4, sicuramente il più importante, reca modifiche al codice penale, prevedendo l'introduzione dell'articolo 280-ter, rubricato «atti di terrorismo nucleare». Esso recepisce i contenuti dell'articolo 2 della Convenzione.

Ai sensi del primo comma, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente:

a) procura a sé o ad altri materiale radioattivo;

b) crea un congegno radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Il secondo comma punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto:

a) utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;

b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.

Ai sensi del terzo comma, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque:

a) richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;

b) minaccia di commettere taluno dei reati di cui al comma 2, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.

Si è ritenuto, inoltre, di inserire un quarto comma, a norma del quale le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano, altresì, quando la condotta ha ad oggetto «materiali o aggressivi chimici o batteriologici». Tale norma si ritiene indispensabile per la repressione degli atti di terrorismo eventualmente commessa mediante l'utilizzo di cosiddette «armi biologiche» o «armi chimiche».

Corrispondentemente, l'articolo 5 aggiunge il materiale radioattivo, nonché i congegni radiologici o nucleari nell'ambito delle disposizioni in materia di armi (articoli 1 e 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895).

L'articolo 6 disciplina taluni obblighi di comunicazione.

Ai commi 1 e 2 si prevede che quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, il pubblico ministero comunichi immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale. Comunica, altresì, immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, allegando copia del relativo provvedimento (articolo 10, paragrafo 6, della Convenzione).

Ai sensi del comma 3, nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento.

Nei casi anzidetti (comma 4), il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario generale delle Nazioni unite (articoli 10, paragrafo 6, e 19 della Convenzione).

Ai sensi del comma 5, il punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione è indicato nel Ministero della giustizia.

L'articolo 18 della Convenzione disciplina le modalità di sequestro e restituzione del materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari successivamente alla commissione di taluno dei reati previsti dalla Convenzione. Si prevede in particolare che lo Stato parte, subito dopo il sequestro, debba localizzare il materiale, assicurare che il materiale nucleare sia mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agen-

zia internazionale per l'energia atomica e tenga conto delle raccomandazioni relative all'apposita protezione fisica, *standard* relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.

Ai sensi del paragrafo 2, all'atto del completamento della procedura relativa ad uno dei reati di cui alla presente legge, o in data anteriore se richiesto dalla normativa internazionale, il materiale o congegno radioattivo o la struttura nucleare verrà restituito previa consultazione con gli Stati parte interessati, allo Stato parte al quale appartiene, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietarie di tale materiale o congegno o struttura sia cittadino o residente ovvero allo Stato parte dal cui territorio era stato rubato o altrimenti illecitamente ottenuto.

Laddove il possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare non sia legale nello Stato parte che li detiene (paragrafo 3), quello Stato assicurerà che gli stessi siano quanto prima posti nella disponibilità dello Stato in relazione al quale il possesso degli stessi è consentito dalla legge e che, se del caso, ha fornito le assicurazioni previste dalle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione sentito quello Stato al fine di renderli innocui, tale materiale o congegno radioattivo o strutture nucleari saranno utilizzati esclusivamente a scopo pacifico.

Se il materiale o il congegno radioattivo o le strutture nucleari non appartengono a nessuno degli Stati parte né ad un cittadino o residente di uno Stato parte, non sono stati rubati né altrimenti sottratti illecitamente dal territorio di uno Stato parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali oggetti ai sensi del paragrafo 3, si adotterà una decisione separata concernente la loro sistemazione, previa consultazione tra gli Stati interessati e le eventuali organizzazioni internazionali parimenti interessate.

Lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare può chiedere l'assistenza e la coopera-

zione di altri Stati parte, in particolare degli Stati parte interessati, e di eventuali organizzazioni internazionali interessate, in particolare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali interessate sono invitate a fornire assistenza ai sensi del presente paragrafo nella misura massima possibile.

Gli Stati parte coinvolti nella sistemazione o nella conservazione del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare in virtù del presente articolo informeranno il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle modalità secondo le quali tale oggetto è stato sistemato o conservato. Il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica trasmetterà le informazioni agli altri Stati parte.

Il recepimento di tale disposizione rende necessari alcuni adattamenti, poiché la disciplina delle restituzioni o delle destinazioni dei beni sequestrati è disciplinata dal codice di procedura penale e appare quindi necessario disciplinare in modo accurato i rapporti tra la fase giurisdizionale di accertamento delle responsabilità e quella politico/amministrativa della destinazione del materiale. Si è quindi ritenuto opportuno, stanti i peculiari profili di delicatezza della materia in questione, sia per i suoi risvolti di politica internazionale, che per gli evidenti profili di sicurezza della popolazione (potenzialmente esposta a irradiazioni nocive), prevedere dei correttivi rispetto alla disciplina «ordinaria» della gestione e destinazione dei compendi in sequestro.

All'articolo 7, comma 1, si prevede quindi che nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro del materiale radioattivo o del congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter, ne dia immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, in qualità di autorità preposta alla sicurezza pubblica in ambito provinciale (in modo simmetrico a

quanto previsto in tema di «incidenti rilevanti» dall'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334). Il prefetto, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla messa in sicurezza d'urgenza dei beni.

I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'APAT, in qualità di autorità competente (comma 2). Il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative all'apposita protezione fisica, *standard* relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.

Il comma 3 prevede in particolare, per i beni di cui al comma 1, una ipotesi peculiare di «confisca obbligatoria» ai sensi dell'articolo 240, comma secondo, del codice penale. Tale norma appare necessaria al fine di evitare che, per effetto di procedimenti penali, la restituzione di determinati beni possa compromettere relazioni internazionali, e svolge altresì la funzione di sollevare l'autorità giudiziaria dall'onere di valutazioni connotate da una particolare delicatezza sotto il profilo dell'opportunità politica.

Prevedendosi la confisca del bene e il suo incameramento allo Stato, si evita il rischio di pericolose, reciproche intrusioni tra autorità giudiziaria e potere politico. Dopo la confisca dei beni, infatti, si procederà alla restituzione o destinazione degli stessi. Si prevede quindi che dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provveda, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati. Se in forza della Convenzione debba essere disposta la restituzione ad uno Stato Parte, il Presidente del Consiglio dei Ministri vi provvede, su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati, anche stipulando, se del caso, specifici Accordi.

Il comma 4 prevede che in attesa della costituzione di impianti di stoccaggio permanente, il materiale radioattivo o nucleare sequestrato o confiscato è mantenuto presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'esecu-

zione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

Necessità dell'intervento normativo

L'intervento normativo proposto è necessario per ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005.

Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge incide sull'attuale legislazione sostanziale mediante l'introduzione del delitto denominato «atti di terrorismo nucleare», nonché mediante l'adeguamento della legge fondamentale in materia di armi (legge 2 ottobre 1967, n. 895), ora comprensiva anche degli aggressivi nucleari.

Sul piano processuale si prevede una nuova ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale per il materiale radioattivo o nucleare sequestrato in occasione del compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento introduce nell'ordinamento il reato di terrorismo nucleare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di New York, inserendolo sistematicamente nel libro II, titolo I, capo I, del codice penale, che è ormai divenuta la *sedes materiae* delle norme relative al terrorismo.

L'articolo 3 del testo reca inoltre le seguenti definizioni:

a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea (processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma) e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie, laddove per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

c) per «impianto nucleare» si intende:

1. ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2. ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;

d) per «congegno nucleare» si intende:

1. ogni congegno esplosivo nucleare;

2. ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;

e) il termine «struttura dello Stato o del Governo» si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dallo Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio.

Il reato introdotto appare coerente con il linguaggio normativo pre-vigente.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti

Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale, codice penale e legislazione complementare) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta abrogazione espressa integrale di alcuna norma.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni Stato e grado, le Forze di polizia, il Ministro della giustizia, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti che compiono atti di terrorismo nucleare.

Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

L'obiettivo manifesto è quello di apportare un tassello ulteriore al corpus normativo nazionale volto a contrastare in modo efficace il terrorismo internazionale.

Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Le norme previste dal presente disegno di legge non comportano spese a carico dello Stato. Sul versante organizzativo si segnala l'articolo 7, comma 1, a norma del quale nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro del materiale radioattivo o del congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter, ne dia immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, in qualità di autorità proposta alla sicurezza pubblica in ambito provinciale (in modo simmetrico a quanto previsto in tema di «incidenti rilevanti» dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 1999). Il prefetto, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla messa in sicurezza d'urgenza dei beni.

I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'APAT, in qualità di autorità competente (comma 2). Il comma 4 prevede che in attesa della costituzione di impianti di stoccaggio permanente, il materiale radioattivo o nucleare sequestrato o confiscato è mantenuto presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio.

Lo stesso articolo prevede la stipula, ove previsto da accordi o convenzioni internazionali, di specifici Accordi di restituzione o di destinazione del materiale radioattivo o nucleare confiscato. Si prevede che alla stipula di detti Accordi provveda il Presidente del Consiglio dei ministri.

Aree di criticità

Non si rivengono aree di criticità.

Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Non si rivengono opzioni regolatorie differenti da quelle previste.

Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il disegno di legge è lo strumento tecnico normativo preferibile.

In particolare, esclusa *a priori* la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito.

chito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie; per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

c) per «impianto nucleare» si intende:

1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;

d) per «congegno nucleare» si intende:

1) ogni congegno esplosivo nucleare;

2) ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;

e) il termine «struttura dello Stato o del Governo» si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dallo Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio;

f) per «APAT» si intende l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Art. 4.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 280-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 280-*ter.* - (*Atti di terrorismo nucleare*). - È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente:

a) procura a sé o ad altri materiale radioattivo;

b) crea un congegno radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto:

a) utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;

b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.

È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque:

a) richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;

b) minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.

Le pene di cui al primo, secondo e terzo comma, si applicano, altresì, quando la con-

dotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, materiale radioattivo, nonché congegni radiologici o nucleari»;

b) all'articolo 2 dopo le parole: «gli aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, il materiale radioattivo».

Art. 6.

(Obblighi di comunicazione)

1. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, inserito dall'articolo 4, della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.

2. Il pubblico ministero comunica, altresì, immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, allegando copia del relativo provvedimento.

3. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà, altresì, immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo ove i beni sono custoditi e delle modalità della

loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario generale delle Nazioni unite. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione, il punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è il Ministero della giustizia.

Art. 7.

(Sequestro)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materiale radioattivo o di un congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla loro messa in sicurezza d'urgenza.

2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'APAT, in qualità di autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla citata Agenzia.

3. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la

confisca, alla destinazione degli stessi provvede, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati. Se in forza della Convenzione deve essere disposta la restituzione ad uno Stato parte, il Presidente del Consiglio dei ministri vi provvede, su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati, anche stipulando, se del caso, specifici Accordi.

4. Fuori dai casi in cui i beni siano destinati o restituiti ad altri Paesi ai sensi del comma 3, fino alla costituzione di impianti di stoccaggio permanente il materiale radioattivo o nucleare sequestrato o confiscato è mantenuto presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio.

Art. 8.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF ACTS OF
NUCLEAR TERRORISM**



UNITED NATIONS

2005

**International Convention for the Suppression of Acts of
Nuclear Terrorism**

The States Parties to this Convention,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States,

Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October 1995,

Recognizing the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

Bearing in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 1980,

Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, *inter alia*, the States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States,

Noting that the Declaration also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto,

Recalling also that, pursuant to General Assembly resolution 51/210, an ad hoc committee was established to elaborate, *inter alia*, an international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism to supplement related existing international instruments,

Noting that acts of nuclear terrorism may result in the gravest consequences and may pose a threat to international peace and security,

Noting also that existing multilateral legal provisions do not adequately address those attacks,

Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of such acts of terrorism and for the prosecution and punishment of their perpetrators,

Noting that the activities of military forces of States are governed by rules of international law outside of the framework of this Convention and that the exclusion of certain actions from the coverage of this Convention does not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or preclude prosecution under other laws,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. "Radioactive material" means nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

2. "Nuclear material" means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing;

Whereby "uranium enriched in the isotope 235 or 233" means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.

3. "Nuclear facility" means:

(a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose;

(b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material.

4. "Device" means:

(a) Any nuclear explosive device; or

(b) Any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

5. "State or government facility" includes any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of a Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

6. "Military forces of a State" means the armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defence or security and persons acting in support of those armed forces who are under their formal command, control and responsibility.

Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally:

(a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment;

(b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or

(iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.

2. Any person also commits an offence if that person:

(a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or

(b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force.

3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article.

4. Any person also commits an offence if that person:

(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender and the victims are nationals of that State, the alleged offender is found in the territory of that State and no other State has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases.

Article 4

1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law are not governed by this Convention, and the activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of the present article shall not be interpreted as condoning or making lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws.

4. This Convention does not address, nor can it be interpreted as addressing, in any way, the issue of the legality of the use or threat of use of nuclear weapons by States.

Article 5

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:

(a) To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in article 2;

(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of these offences.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave nature.

Article 7

1. States Parties shall cooperate by:

(a) Taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their national law, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission within or outside their territories of the offences set forth in article 2, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or knowingly provide technical assistance or information or engage in the perpetration of those offences;

(b) Exchanging accurate and verified information in accordance with their national law and in the manner and subject to the conditions specified herein, and coordinating administrative and other measures taken as appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the offences set forth in article 2 and also in order to institute criminal proceedings against persons alleged to have committed those crimes. In particular, a State Party shall take appropriate measures in order to inform without delay the other States referred to in article 9 in respect of the commission of the offences set forth in article 2 as well as preparations to commit such offences about which it has learned, and also to inform, where appropriate, international organizations.

2. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from

another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected.

3. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material.

4. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of their competent authorities and liaison points responsible for sending and receiving the information referred to in the present article. The Secretary-General of the United Nations shall communicate such information regarding competent authorities and liaison points to all States Parties and the International Atomic Energy Agency. Such authorities and liaison points must be accessible on a continuous basis.

Article 8

For purposes of preventing offences under this Convention, States Parties shall make every effort to adopt appropriate measures to ensure the protection of radioactive material, taking into account relevant recommendations and functions of the International Atomic Energy Agency.

Article 9

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

(a) The offence is committed in the territory of that State; or

(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed; or

(c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that State; or

(b) The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or

(c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State; or

(d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act; or

(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established under its national law in accordance with paragraph 2 of the present article. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.

5. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its national law.

Article 10

1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a person who has committed or who is alleged to have committed such an offence may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 of the present article are being taken shall be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;

(b) To be visited by a representative of that State;

(c) To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 of the present article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the

provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that that person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 of the present article shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 11

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its national law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the present article.

Article 12

Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that

person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.

Article 13

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2.

5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.

2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their national law.

Article 15

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 16

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

Article 17

1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of testimony, identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this Convention may be transferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent; and

(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;

(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.

Article 18

1. Upon seizing or otherwise taking control of radioactive material, devices or nuclear facilities, following the commission of an offence set forth in article 2, the State Party in possession of such items shall:

(a) Take steps to render harmless the radioactive material, device or nuclear facility;

(b) Ensure that any nuclear material is held in accordance with applicable International Atomic Energy Agency safeguards; and

(c) Have regard to physical protection recommendations and health and safety standards published by the International Atomic Energy Agency.

2. Upon the completion of any proceedings connected with an offence set forth in article 2, or sooner if required by international law, any radioactive material, device or nuclear facility shall be returned, after consultations (in particular, regarding modalities of return and storage) with the States Parties concerned to the State Party to which it belongs, to the State Party of which the natural or legal person owning such radioactive material, device or facility is a national or resident, or to the State Party from whose territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained.

3. (a) Where a State Party is prohibited by national or international law from returning or accepting such radioactive material, device or nuclear facility or where the States Parties concerned so agree, subject to paragraph 3 (b) of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities shall continue to take the steps described in paragraph 1 of the present article; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes;

(b) Where it is not lawful for the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities to possess them, that State

shall ensure that they are placed as soon as possible in the possession of a State for which such possession is lawful and which, where appropriate, has provided assurances consistent with the requirements of paragraph 1 of the present article in consultation with that State, for the purpose of rendering it harmless; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes.

4. If the radioactive material, devices or nuclear facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article do not belong to any of the States Parties or to a national or resident of a State Party or was not stolen or otherwise unlawfully obtained from the territory of a State Party, or if no State is willing to receive such items pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate decision concerning its disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of the present article, be taken after consultations between the States concerned and any relevant international organizations.

5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, device or nuclear facility may request the assistance and cooperation of other States Parties, in particular the States Parties concerned, and any relevant international organizations, in particular the International Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant international organizations are encouraged to provide assistance pursuant to this paragraph to the maximum extent possible.

6. The States Parties involved in the disposition or retention of the radioactive material, device or nuclear facility pursuant to the present article shall inform the Director General of the International Atomic Energy Agency of the manner in which such an item was disposed of or retained. The Director General of the International Atomic Energy Agency shall transmit the information to the other States Parties.

7. In the event of any dissemination in connection with an offence set forth in article 2, nothing in the present article shall affect in any way the rules of international law governing liability for nuclear damage, or other rules of international law.

Article 19

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 20

States Parties shall conduct consultations with one another directly or through the Secretary-General of the United Nations, with the assistance of

international organizations as necessary, to ensure effective implementation of this Convention.

Article 21

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its national law.

Article 23

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months of the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 24

1. This Convention shall be open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 26

1. A State Party may propose an amendment to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary, who circulates it immediately to all States Parties.

2. If the majority of the States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to begin no sooner than three months after the invitations are issued.

3. The conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted by a two-thirds majority of all States Parties. Any amendment adopted at the conference shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.

4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of the present article shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance, accession or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their relevant instrument. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day after the date on which that State deposits its relevant instrument.

Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 14 September 2005.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare

Gli Stati parte della presente Convenzione,

~~Tenendo presente~~ *gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione delle relazioni di buon vicinato nonché di relazione amichevoli e di cooperazione tra gli Stati,*

Richiamando la Dichiarazione in occasione del 50° anniversario delle Nazioni Unite in data 24 ottobre 1995,

Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati di sviluppare ed applicare l'energia nucleare a scopi pacifici e i loro interessi legittimi nei potenziali benefici derivanti dall'applicazione pacifica dell'energia nucleare,

Tenendo presente la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980,

Fortemente preoccupati per l'escalation su scala mondiale degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione,

Richiamando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale allegata alla risoluzione dell'Assemblea Generale 49/60 del 9 dicembre 1994 nella quale, inter alia, gli Stati Membri delle Nazioni Unite riaffermano solennemente l'inequivocabile condanna di tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo definendoli criminali ed ingiustificabili ovunque e da chiunque commessi, inclusi quelli che mettono a repentaglio le relazioni amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati,

Osservando che la Dichiarazione ha anche incoraggiato gli Stati a riesaminare con urgenza l'ambito di applicazione delle vigenti disposizioni di legge internazionali sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, allo scopo di assicurare l'esistenza di un sistema di riferimento giuridico completo che regoli tutti gli aspetti della materia,

Richiamando la risoluzione dell'Assemblea Generale 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'allegata Dichiarazione integrativa della Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,

Richiamando inoltre il fatto che, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale 51/210, è stato istituito un Comitato ad hoc per elaborare, inter alia, una convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare ad integrazione dei vigenti strumenti internazionali coirelati,

Osservando che gli atti di terrorismo nucleare possono tradursi nelle gravi conseguenze e possono rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali,

Osservando inoltre che le vigenti disposizioni di legge multilaterali non forniscono una risposta adeguata a tali attacchi,

Convinti della pressante necessità di potenziare la cooperazione internazionale tra gli Stati con la predisposizione e l'adozione di misure efficaci e pratiche ai fini della prevenzione di tali atti di terrorismo e ai fini del perseguimento e della punizione dei colpevoli,

Osservando che le attività delle forze militari degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale che non rientrano nella presente Convenzione e che l'esclusione di determinate azioni dall'ambito di applicazione della presente Convenzione non condona né rende leciti atti che sono altrimenti illeciti, né preclude il perseguimento penale in virtù di altre leggi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

1. per "materiale radioattivo" si intende il materiale nucleare ed altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono sottoposti a disintegrazione spontanea (un processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni e raggi gamma) e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, causano la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente.
2. per "materiale nucleare" si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80% nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie, laddove per "uranio arricchito nell'isotopo 235 o 233" si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura.
3. Per "impianto nucleare" si intende:
 - (a) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
 - (b) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo.
4. Per "congegno" si intende:
 - (a) ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero:
 - (b) ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente.
5. Il termine "struttura dello Stato o del Governo" si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o della magistratura, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di un'organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio.
6. Per "forze militari dello Stato" si intendono le forze armate di uno Stato che sono organizzate, addestrate ed equipaggiate, cointegramente all'ordinamento interno, con il primario obiettivo della difesa e della sicurezza nazionali, e le persone che sono di supporto a tali forze armate che sono soggette al loro formale comando, controllo e responsabilità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente Convenzione chiunque commette un reato se, illecitamente e intenzionalmente:
 - (a) è in possesso di materiale radioattivo ovvero crea o è in possesso di un congegno:
 - (i) allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero
 - (ii) allo scopo di causare danni rilevanti a beni o all'ambiente,
 - (b) utilizza in un modo qualsiasi materiale radioattivo o un congegno ovvero utilizza o danneggia una struttura nucleare in modo tale da rilasciare o con il rischio che si rilasci materiale radioattivo:
 - (i) allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali o (ii) allo scopo di causar danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero
 - (ii) allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un atto.
2. Commette inoltre un reato chiunque:
 - (a) minaccia, in presenza di circostanze che avvalorano la credibilità della minaccia, di commettere un reato di cui al paragrafo 1 (b) del presente articolo ovvero
 - (b) richiede illecitamente e intenzionalmente un congegno ovvero una struttura nucleare mediante minaccia in presenza di circostanze che avvalorano la credibilità della minaccia ovvero mediante l'uso della forza.
3. Commette inoltre un reato chiunque tenti di commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette inoltre un reato chiunque:
 - (a) partecipa in qualità di complice ad un reato di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo ovvero
 - (b) organizza o istruisce altri affinché commettano un reato di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo ovvero
 - (c) contribuisce, in ogni altro modo, alla commissione di uno o più reati di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono con un scopo comune; tale contributo dovrà essere intenzionale e dovrà essere apportato allo scopo di realizzare l'attività criminale in generale o l'obiettivo del gruppo ovvero apportato essendo a conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere il reato o i reati in questione.

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica laddove il reato è commesso all'interno di un singolo Stato, il presunto colpevole e le vittime sono cittadini di quello Stato, il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato può avvalersi del fondamento giuridico di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o paragrafo 2 al fine di esercitare la competenza a meno che non si applichino in quelle circostanze, se del caso, le disposizioni contenute negli articoli 7, 12, 14,

Articolo 4

1. La presente Convenzione lascerà impregiudicati altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei singoli ai sensi del diritto internazionale, in particolare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.
2. Le attività delle forze armate nel corso di un conflitto armato, nel senso inteso dal diritto internazionale umanitario e da questo regolate, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e le attività intraprese dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio dei

loro doveri, nella misura in cui sono regolate da altre norme di diritto internazionale, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.

3. Le disposizioni contenute nel paragrafo 2 del presente articolo non saranno interpretate nel senso di condonare o rendere leciti atti altrimenti illeciti ovvero di precludere il perseguimento penale in base ad altre leggi.

4. La presente Convenzione non affronta in alcun modo, né può essere data un'interpretazione in tal senso, la questione della legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati.

Articolo 5

Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie:

- (a) per stabilire che i reati di cui all'articolo 2 costituiscono reato ai sensi del proprio ordinamento interno;
- (b) per rendere tali reati punibili con pene adeguate che tengano conto della gravità di tali reati.

Articolo 6

Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie ivi incluse, se del caso, disposizioni di legge interne al fine di assicurare che gli atti criminali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, in particolare laddove gli stessi mirino a provocare, ovvero si preveda possano provocare, 'uno stato di terrore nella collettività ovvero in un gruppo di persone o' in determinate persone, non siano in alcun caso giustificabili in ragione di considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose o di natura analoga e siano punibili con pene rispondenti alla loro stessa gravità.

Articolo 7

1. Gli Stati parte coopereranno:

- (a) mediante l'adozione di tutte le misure praticabili adeguando, se necessario, le proprie disposizioni di legge interne in modo tale da prevenire e contrastare le attività preparatorie eseguite nei rispettivi territori e finalizzate alla commissione, all'interno o al di fuori dei propri territori, dei reati di cui all'articolo 2, ivi incluse le misure volte a vietare nei propri territori attività illegali da parte di persone, gruppi e organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano, coscientemente finanziano o coscientemente forniscono assistenza tecnica o informazioni ovvero si impegnano nella perpetrazione di tali reati;
- (b) mediante lo scambio di informazioni precise e debitamente verificate nel rispetto della propria legislazione interna e secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate, oltre al coordinamento di misure amministrative e opportune misure di altro tipo volte ad accertare, prevenire, reprimere ed eseguire indagini in relazione ai reati indicati all'articolo 2 e anche al fine di esercitare l'azione penale nei confronti di persone indiziate di tali reati. In particolare, uno degli Stati parte adotterà le opportune misure al fine di informare senza indugio gli altri Stati di cui all'articolo 9 della commissione dei reati indicati all'articolo 2 nonché delle attività preparatorie volte alla commissione di tali reati di cui sia venuto a conoscenza, oltre che al fine di informare, se del caso, organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parte adotteranno le opportune misure nel rispetto della propria legislazione interna al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni di cui hanno avuto notizia in via confidenziale da un altro Stato parte in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ovvero in seguito alla partecipazione in attività eseguite per l'attuazione della presente Convenzione. Se gli Stati parte forniscono informazioni alle organizzazioni internazionali in via confidenziale, saranno adottate le misure necessarie ad assicurare che la riservatezza di tali informazioni venga tutelata.

3. Agli Stati parte non sarà richiesto, ai sensi della presente Convenzione, di fornire informazioni che non sono autorizzati a comunicare in base alla legislazione interna o che metterebbero a repentaglio la sicurezza dello Stato interessato ovvero la protezione fisica dei materiali nucleari.

4. Gli Stati parte indicheranno al Segretario generale delle Nazioni unite le rispettive autorità competenti e le persone di collegamento (liaison points) responsabili della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui al presente articolo. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà tali informazioni concernenti le autorità competenti o le persone di collegamento a tutti gli Stati parte e all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali autorità e persone di collegamento dovranno essere disponibili in via continuata.

Articolo 8

Ai fini della prevenzione di reati previsti dalla presente Convenzione, gli Stati parte si adopereranno in ogni modo per adottare opportune misure allo scopo di proteggere il materiale radioattivo avendo riguardo alle raccomandazioni in materia e alle funzioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie al fine di dichiarare la propria competenza per i reati di cui all'articolo 2 quando:

- (a) il reato è commesso nel territorio di quello Stato o
- (b) il reato è commesso a bordo di un natante battente bandiera di quello Stato ovvero di un aeromobile registrato in base alla legge di quello Stato al tempo del commesso reato o
- (c) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato.

2. Uno Stato parte può inoltre dichiarare la propria competenza in relazione a uno qualsiasi di questi reati quando:

- (a) il reato è commesso a danno di un cittadino di quello Stato o
- (b) il reato è commesso a danno di uno Stato o di una struttura governativa di quello Stato all'estero, incluse le ambasciate o ogni altro locale diplomatico o consolare di quello Stato o
- (c) il reato è commesso da un apolide avente la propria residenza abituale nel territorio di quello Stato o
- (d) il reato è commesso nel tentativo di obbligare quello Stato a compiere o astenersi dal compiere un'azione o
- (e) il reato è commesso a bordo di un aeromobile in gestione al Governo di quello Stato.

3. All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, ciascuno Stato parte informerà il Segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla competenza che lo stesso ha dichiarato in base all'ordinamento interno ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. In caso di eventuali cambiamenti, lo Stato parte interessato ne darà immediata comunicazione al Segretario generale:

4. Ciascuno Stato parte adotterà parimenti le misure eventualmente necessarie al fine di dichiarare la propria competenza per i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto colpevole si trovi nel suo territorio e quello Stato non estradi la persona a nessuno degli Stati parte che hanno dichiarato la rispettiva competenza ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.

5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio della competenza in materia penale dichiarata da uno Stato parte in base al proprio ordinamento interno.

Articolo 10

1. All'atto del ricevimento di informazioni secondo le quali un reato di cui all'articolo 2 è stato commesso o è in corso di perpetrazione nel territorio di uno Stato parte o in base alle quali una persona che ha commesso o è indiziata di aver commesso tale reato potrebbe trovarsi nel proprio territorio, lo Stato parte interessato adotterà le misure eventualmente necessarie in base al proprio ordinamento interno al fine di indagare sui fatti contenuti nelle informazioni suddette.

2. Una volta accertato che le circostanze del caso lo richiedano, lo Stato parte, nel cui territorio si trova il colpevole o presunto colpevole, adotterà le opportune misure in base al proprio ordinamento interno al fine di assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o ai fini estradizionali.

3. La persona oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo avrà il diritto di:
(a) comunicare senza indugio con il rappresentante più vicino dello Stato di cui la persona è cittadina o che altrimenti è autorizzato a tutelare i diritti di quella persona ovvero, se la persona è un apolide, dello Stato nel cui territorio quella persona risiede abitualmente;
(b) ricevere la visita del rappresentante di quello Stato;
(c) essere informata dei propri diritti in base alle lettere (a) e (b).

4. I diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo saranno esercitati conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato nel cui territorio si trova il colpevole o il presunto colpevole, nel rispetto della disposizione per la quale tali leggi e regolamenti devono poter conferire piena efficacia alle finalità che i diritti accordati ai sensi del paragrafo 3 mirano a soddisfare.

5. Le disposizioni contenute ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo lasceranno impregiudicato il diritto di ciascuno Stato parte di rivendicare la competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 c) o 2 c) e di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare e far visita al presunto colpevole.

6. Laddove uno Stato parte, conformemente al presente articolo, abbia preso in custodia una persona, darà immediata comunicazione, direttamente o mediante il Segretario generale delle Nazioni Unite, agli Stati parte che hanno dichiarato la propria competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e, se lo ritiene opportuno, ad ogni altro Stato parte interessato, del fatto che la persona è in custodia e delle circostanze che ne esigono la detenzione. Lo Stato che esegue le indagini previste al paragrafo 1 del presente articolo informerà senza indugio i detti Stati parte delle proprie risultanze e indicherà se intende esercitare la propria competenza.

Articolo 11

1. Lo Stato parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole, nei casi ai quali si applica l'articolo 9, qualora non estradi la persona, sarà obbligato, senza alcuna eccezione indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso o meno nel suo territorio, a riferire il caso, senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale secondo la procedura prevista dalle leggi di quello Stato. Quelle autorità adotteranno la propria decisione secondo le stesse modalità previste per ogni altro reato grave in base alla legge di quello Stato.

2. Laddove uno Stato parte sia autorizzato, in base al proprio ordinamento, ad estradare o altrimenti consegnare uno dei propri cittadini esclusivamente a condizione che la persona sia restituita a quello Stato per scontare la pena irrogata a seguito di processo o procedimento per il quale è richiesta l'extradizione o la consegna della persona, e questo Stato e lo Stato che richiede l'extradizione della persona concordino su questa possibilità e su altre condizioni che ritengono adeguate, tale extradizione o consegna condizionate saranno sufficienti per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Chiunque viene preso in custodia o a carico del quale vengono emessi provvedimenti o avviati procedimenti in virtù della presente Convenzione, avrà la garanzia «di un equo trattamento e della salvaguardia di tutti i diritti e delle garanzie in conformità con la legge dello Stato nel territorio del quale si trova e con le disposizioni di legge internazionale applicabili, tra cui la legge internazionale sui diritti dell'uomo.

Articolo 13

1. I reati di cui all'articolo 2 saranno considerati tra quelli che danno luogo all'extradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra gli Stati parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati parte si impegnano ad includere tali reati tra i reati che danno luogo all'extradizione in ogni trattato d'extradizione successivamente sottoscritto tra loro.

2. Quando uno Stato parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'extradizione da un altro Stato parte con cui non ha un trattato d'extradizione, lo Stato parte richiesto può, a sua discrezione, considerare questa Convenzione quale base giuridica per una estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2. L'extradizione verrà sottoposta alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno i reati di cui all'articolo 2 quali reati che danno luogo all'extradizione tra loro, conformemente alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

4. Se necessario, i reati di cui all'articolo 2 verranno trattati, ai fini dell'extradizione tra gli Stati parte, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo dove sono avvenuti ma anche nel territorio degli Stati che hanno dichiarato la propria competenza in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

5. Le disposizioni di tutti i trattati di estradizione e degli accordi tra gli Stati parte riguardo ai reati di cui all'articolo 2 verranno considerate modificate tra gli Stati parte nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 14

1. Gli Stati parte si presteranno il massimo dell'assistenza in relazione alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2, compresa l'assistenza per acquisire le prove a loro disposizione necessarie per i procedimenti.

2. Gli Stati parte terranno fede agli obblighi di cui al primo paragrafo del presente articolo in conformità con qualsiasi altro trattato o con altro accordo di mutua assistenza che possa esistere tra loro. In assenza di tali trattati o accordi, gli Stati parte si concederanno reciprocamente assistenza in virtù della legge nazionale.

Articolo 15

Nessuno dei reati di cui all'articolo 2 sarà considerato, ai fini dell'extradizione o della mutua assistenza giudiziaria, un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato da motivazioni politiche. Di conseguenza, una domanda di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria basata su tale reato non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico o un reato connesso ad un reato politico ovvero un reato ispirato da motivazioni politiche.

Articolo 16

La presente Convenzione non sarà interpretata nel senso di imporre l'obbligo di estradare o di concedere mutua assistenza giudiziaria se lo Stato parte richiesto ha sostanziali motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o di mutua assistenza giudiziaria in relazione a tali reati sia stata formulata per perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, religione, cittadinanza, origine etnica o opinioni politiche o che l'esecuzione di tale richiesta causerebbe pregiudizio alla posizione della persona per una di queste ragioni.

Articolo 17

1. Una persona detenuta o che sta scontando una pena nel territorio di uno Stato parte la cui presenza in un altro Stato parte è richiesta ai fini di una testimonianza, di una identificazione o per fornire assistenza nell'acquisizione di elementi di prova a fini di indagine o procedimento in virtù della presente Convenzione può essere trasferita se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) La persona accorda liberamente il proprio consenso informato e
 - b) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono d'accordo alle condizioni che essi ritengono opportune.
2. Ai fini del presente articolo:
 - a) Lo Stato in cui è trasferita la persona avrà l'autorità e l'obbligo di tenere in custodia la persona trasferita, a meno che venga altrimenti richiesto o autorizzato dallo Stato dal quale la persona è trasferita;
 - b) Lo Stato in cui è trasferita la persona dovrà tener fede senza indugio al proprio obbligo di restituire in custodia la persona allo Stato dal quale la persona è stata trasferita, come precedentemente o altrimenti concordato dalle autorità competenti di entrambi gli Stati;
 - c) Lo Stato in cui è trasferita la persona non richiederà allo Stato dal quale la persona è trasferita di avviare la procedura estradizionale per la restituzione della persona;
 - d) Alla persona trasferita verrà computato nella pena in corso di esecuzione nello Stato da cui viene trasferita il periodo trascorso in custodia nello Stato in cui è stata trasferita.
3. A meno che lo Stato parte dal quale la persona deve essere trasferita vi acconsenta in virtù del presente articolo, quella persona, qualunque sia la sua cittadinanza, non verrà perseguita o detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato in cui la persona è trasferita in ordine ad atti e condanne precedenti alla partenza della persona dal territorio dello Stato dal quale la persona è trasferita.

Articolo 18

1. All'atto del sequestro o dell'assunzione del controllo del materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, successivamente alla commissione di un reato di cui all'articolo 2, lo Stato parte che ne è in possesso:
 - a) adotterà provvedimenti volti a rendere innocui il materiale o il congegno radioattivo o la struttura nucleare;
 - b) assicurerà che il materiale nucleare sia tenuto in conformità con le garanzie applicabili previste dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e
 - c) terrà conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, agli standard relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

2. All'atto del completamento della procedura relativa ad uno dei reati di cui all'articolo 2, o in data anteriore se richiesto dalla normativa internazionale, il materiale o congegno radioattivo o la struttura nucleare verrà restituito/a, previa consultazione (in particolare, in merito alle modalità di restituzione e di conservazione) con gli Stati parte interessati, allo Stato parte al quale appartiene, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tale materiale o congegno radioattivo o struttura nucleare sia cittadino o residente ovvero allo Stato parte dal cui territorio era stato rubato o altrimenti illecitamente ottenuto.

- 3(1) Laddove ad uno Stato parte, in forza della normativa nazionale o internazionale, sia vietato restituire o accettare tale materiale o congegno radioattivo o struttura nucleare ovvero laddove gli Stati parte interessati raggiungano un accordo in questo senso, conformemente al paragrafo 3(2) del presente articolo, lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o delle strutture nucleari continuerà ad adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale materiale o congegno radioattivo o strutture nucleari saranno utilizzati esclusivamente a scopo pacifico.

- 3(2) Laddove il possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare non sia legale nello Stato parte che li detiene, quello Stato assicurerà che gli stessi siano quanto prima posti nella disponibilità dello Stato in relazione al quale il possesso degli stessi è consentito dalla legge e che, se del caso, ha fornito le assicurazioni previste dalle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sentito quello Stato al fine di renderli innocui, tale materiale o congegno radioattivo o strutture nucleari saranno utilizzati esclusivamente a scopo pacifico.

4. Se il materiale o il congegno radioattivo o le strutture nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non appartengono a nessuno degli Stati parte né ad un cittadino o residente di uno Stato parte, non sono stati rubati né altrimenti sottratti illecitamente dal territorio di uno Stato parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali oggetti ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, si adotterà una decisione separata concernente la loro sistemazione, conformemente al paragrafo 3(2) del presente articolo, previa consultazione tra gli Stati interessati e le eventuali organizzazioni internazionali parimenti interessate.

5. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare può chiedere l'assistenza e la cooperazione di altri Stati parte, in particolare degli Stati parte interessati, e di eventuali organizzazioni internazionali interessate, in particolare l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali interessate sono invitate a fornire assistenza ai sensi del presente paragrafo nella misura massima possibile.

6. Gli Stati parte coinvolti nella sistemazione o nella conservazione del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare in virtù del presente articolo informeranno il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle modalità secondo le quali tale oggetto è stato sistemato o conservato. Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica trasmetterà le informazioni agli altri Stati parte.

7. In caso di eventuale diffusione connessa ad uno reato di cui all'articolo 2, nulla nel presente articolo pregiudicherà in alcun modo le norme di diritto internazionale in materia di responsabilità per danni nucleari ovvero altre norme di diritto internazionale.

Articolo 19

Lo Stato parte in cui il presunto colpevole è sottoposto a procedimento penale comunicherà, nel rispetto delle proprie norme interne o delle procedure applicabili, l'esito finale del procedimento al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale trasmetterà l'informazione agli altri Stati parte.

Articolo 20

Gli Stati parte si consulteranno l'un l'altro direttamente o mediante il Segretario generale delle Nazioni Unite con l'assistenza delle organizzazioni internazionali nella misura necessaria al fine di assicurare l'efficace attuazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Gli Stati parte adempiranno i propri obblighi in base alla presente Convenzione secondo modalità che rispettino i principi di sovranità, uguaglianza e integrità territoriale degli Stati e quello di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

Articolo 22

Nulla nella presente Convenzione autorizza uno Stato parte ad intraprendere, nel territorio di un altro Stato parte, l'esercizio della competenza e l'espletamento di funzioni esclusivamente riservate alle autorità dell'altro Stato parte in virtù del proprio ordinamento interno.

Articolo 23

1. Eventuali controversie tra due o più Stati parte concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possano essere composte mediante negoziato entro un termine ragionevole saranno oggetto, a richiesta di uno di loro, ad arbitrato. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, ciascuna delle parti può rinviare la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, può dichiarare che non si ritiene vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 in relazione ad ogni eventuale Stato parte che abbia espresso tale riserva. 3. Ogni Stato che

~~abbia espresso la propria riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento ritirare la riserva mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.~~

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla Convenzione successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito a cura di quello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 26

1. Uno degli Stati parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La modifica proposta sarà presentata al Depositario che la diffonderà immediatamente tra tutti gli Stati parte.
2. Se la maggioranza degli Stati parte chiede al Depositario di convocare una Conferenza per esaminare le modifiche proposte, il Depositario inviterà gli Stati parte a partecipare a tale Conferenza con inizio non anteriore a tre mesi dopo l'emissione degli inviti.
3. La Conferenza si adopererà in tutti i modi per assicurare che le modifiche siano adottate all'unanimità. Se questo non fosse possibile, le modifiche saranno adottate a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati parte. Ogni eventuale modifica adottata alla Conferenza dovrà essere immediatamente comunicata a cura del Depositario a tutti gli Stati parte.
4. La modifica adottata ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, adesione o approvazione della modifica il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati parte hanno depositato il relativo strumento. Successivamente, la modifica entrerà in vigore per ciascuno Stato parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento.

Articolo 27

1. ~~Ciascuno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.~~
2. La denuncia produrrà effetti un anno dopo la data in cui la notifica é ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 28

L'originale della presente Convenzione i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copia autentica a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione aperta alla firma presso la sede delle Nazioni Unite di New York il 14 settembre 2005.

